



# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922

Roma - Venerdì 14 aprile

Numero 88

### Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:  
 anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30  
 All'Estero (Paesi dell'Unione post.): > > 120; > > 80; > > 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

### Inserzioni

Annunci giudiziari . . . . . L. 0,00 } per ogni linea di colonna e  
 Altri avvisi . . . . . > 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunci.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario a telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

### SOMMARIO

#### PARTE UFFICIALE

##### Leggi e decreti.

- REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1922, n. 434, che modifica il regime doganale degli zuccheri di prima classe.
  - REGIO DECRETO 23 febbraio 1922, n. 374, che approva le tabelle degli abitati da consolidare o trasferire, ai sensi di legge, a cura dello Stato.
  - REGIO DECRETO 19 febbraio 1922, n. 400, che abroga alcune disposizioni del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1916, n. 795, contenente provvedimenti per la lotta contro le arvicole.
  - REGIO DECRETO 23 marzo 1922, n. 407, che apporta modificazioni all'ordinamento della R. Accademia navale.
  - REGIO DECRETO 12 marzo 1922, n. 423, che proroga ulteriormente la esenzione daziaria, accordata coi RR. decreti 12 febbraio 1920, n. 153 e 15 dicembre 1921, n. 188, ai materiali edilizi introdotti in Tripolitania ed in Cirenaica.
  - REGIO DECRETO 23 marzo 1922, n. 417, che stabilisce il numero degli insegnanti titolari per le varie scuole militari.
  - REGIO DECRETO 26 marzo 1922, n. 424, che reca modificazioni ed aggiunte a quello 16 novembre 1921, contenente norme per la franchigia postale e telegrafica.
  - REGIO DECRETO 26 marzo 1922, n. 425 che proroga il termine entro il quale la Commissione incaricata di esaminare le domande di concessione dei servizi radiotelefonici e radiotelegrafici dovrà presentare le sue proposte.
  - REGIO DECRETO 19 novembre 1921, n. 2148, che approva i programmi di un corso di perfezionamento linguistico per i licenziati di cultura nelle nuove Province.
  - REGIO DECRETO che stabilisce di inserire nella provincia di Avellino alcune strade provinciali.
  - RELAZIONI o REGI DECRETI per gli scioglimenti dei Consigli comunali di Vado Ligure (Genova), di Callagirone (Cattania), di Cirò (Catanzaro) e di Quinto Valpomeria (Verona).
- Disposizioni diverse**
- Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente  
 Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente  
 Ministero del tesoro: Situazione del Banco di Napoli —  
 Ministero dell'Interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 9, dal 27 febbraio al 5 marzo 1922 — Ministero del tesoro: Perdita di certificati — Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — Concorsi.

Foglio delle inserzioni.

## PARTE UFFICIALE

### LEGGI E DECRETI

Il numero 434 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
 RE d'ITALIA

Visto l'art. 4 del Nostro decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, col quale è riservata al Nostro Governo la facoltà di variare, per le campagne saccarifere successive a quella in corso, il trattamento doganale degli zuccheri, per metterlo in relazione con gli eventuali mutamenti delle condizioni della produzione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con quelli per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermi restando, tanto per gli zuccheri di prima classe quanto per quelli di seconda classe, i dazi di base stabiliti al n. 39 della tariffa doganale approvato con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, nonché il coefficiente di aumento stabilito dalla stessa tariffa per il dazio dello zucchero di seconda classe, è ridotto, per la campagna saccarifera 1922-23, a 0,7 il coefficiente di aumento del dazio dello zucchero di prima classe, salva la facoltà nel Governo di aumentare il coefficiente anche nel corso della detta campagna, fino a riportarlo alla misura attuale, nel caso che ciò si manifestasse necessario in conseguenza di

deprezzamento degli zuccheri esteri insostenibile dalla produzione nazionale.

Con decreto del ministro delle finanze sarà stabilito il giorno nel quale entrerà in vigore, per gli zuccheri di prima classe, il nuovo coefficiente di aumento del dazio.

**Art. 2.**

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

**VITTORIO EMANUELE.**

FACTA — BERTONE — TEOFILO ROSSI — BERTINI.

Visto, il guardasigilli: **LUIGI ROSSI.**

*Il numero 374 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 568;

Intesa la Commissione tecnica incaricata di fare proposte a norma e agli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate, a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, le annesso tabelle A) B) C) visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente degli abitati da aggiungere, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV), a quelli indicati nella tabella G) allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 e nelle tabelle D) e E) allegata alla legge 9 luglio 1908 predetta.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1922.

**VITTORIO EMANUELE.**

MICHELI.

Visto, il guardasigilli: **LUIGI ROSSI.**

**Tabella A.**

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella G) allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 (consolidamento di frane minaccianti abitati in Calabria):

In provincia di Catanzaro: Cardinale.

In provincia di Reggio Calabria: Ardore — Rosarno.

**Tabella B**

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1903, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati nelle Province del Regno escluse quelle di Basilicata e di Calabria):

In provincia di Avellino: Casalboro.

In provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce — Lucito — Salcito — San Giuliano di Puglia — Vastogirardi (frazione Pagliarone).

In provincia di Caserta: San Pietro Infine.

In provincia di Chieti: Manoppello.

In provincia di Forlì: Civitella di Romagna.

In provincia di Messina: Novara di Sicilia (frazioni Fantina e Fondachelli) — Scaloletta Zanclea.

In provincia di Modena: Lama Mocogno (frazione Pianorso) — Rio Lunato (frazioni Groppo e Roncoberlato).

In provincia di Palermo: Chiusa Selafani — Torretta.

In provincia di Piacenza: Morfasso (capoluogo e borgata Casali).

In provincia di Roma: Canino — Caprarola — Grotte di Castro — Rocca di Papa.

In provincia di Teramo: Montorio al Vomano (frazione Colvecchio) — Valle Castellana (frazione Collegrato).

**Tabella C.**

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella E) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati):

In provincia di Cagliari: San Vero Coggius.

In provincia di Forlì: Civitella di Romagna.

In provincia di Piacenza: Ferriere (frazioni Torrio Superiore e Torrio Inferiore).

In provincia di Potenza: Rapolla.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il re:

Il ministro dei lavori pubblici:

**MICHELI.**

*Il numero 400 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 30 settembre 1920, numero 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 luglio 1916, numero 795, recante provvedimenti per la lotta contro le arvicole;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessano di avere effetto le disposizioni degli articoli 3 e

seguenti del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1916, n. 795, recante provvedimenti per la lotta contro le arvicole.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

*Il numero 407 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, che approva l'ordinamento della R. Accademia navale;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole ad unanimità;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 14 dell'ordinamento della R. Accademia navale, approvato col R. decreto 14 marzo 1915, n. 495, e modificato col R. decreto 29 aprile 1920, n. 584, è abrogato e sostituito dal seguente:

Articolo 14.

1. Gli allievi che hanno compiuto il 17° anno di età hanno l'obbligo di arruolarsi nel corpo R. equipaggi, purchè abbiano ottenuto la promozione dalla prima alla seconda classe. La ferma da contrarsi è di anni quattro a decorrere dalla nomina ad ufficiale.

2. Nei casi di replicato insuccesso agli esami (articolo 12) o di sopravvenute imperfezioni fisiche (articolo 15), è in facoltà del Ministero di prosciogliere l'aspirante o l'allievo arruolato dalla ferma contratta.

I prosciolti fanno parte della leva marittima e devono seguire la sorte della propria classe di leva; però nella durata obbligatoria di servizio militare della medesima non potrà essere computato il tempo trascorso come allievo od aspirante.

Essi presteranno servizio come segue:

a) come militari di leva i quali posseggono speciali titoli di studio (caratteristica T. S.) se al momento della loro uscita dall'Accademia navale non hanno ancora ottenuto la promozione alla quinta classe;

b) saranno nominati aspiranti di complemento se

appartenenti alla quinta classe, e potranno avere la nomina a guardiamarina di complemento o sottotenente macchinista di complemento dopo un tirocinio pratico di sei mesi circa sopra un'unità armata e subordinatamente a quanto appresso.

La loro idoneità alla promozione di po tale tirocinio sarà stabilita dal Consiglio di disciplina dell'Accademia, con le modalità prescritte per gli aspiranti di complemento, nell'intesa però che essi non potranno mai conseguire la nomina ad ufficiale prima dei loro colleghi che completeranno la detta quinta classe e risulteranno idonei ai relativi esami.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 15 del citato ordinamento della R. Accademia navale è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sarà inoltre rinviato dall'Accademia l'allievo o aspirante riconosciuto espulso da qualche Istituto di educazione del Regno, ovvero colpevole di reato comune. Agli allievi ed aspiranti così rinviati sono applicabili, nei riguardi della ferma, le prescrizioni del n. 2 dell'art. 18 relative agli espulsi ».

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

*Il numero 423 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il decreto governatoriale 1° dicembre 1911, che stabilisce i dazi doganali in Tripolitania e Cirenaica;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 18 marzo 1915, n. 402 col quale è approvato l'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1920 n. 153 che esonera, per un periodo di due anni, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, alcuni materiali da costruzione dal pagamento del dazio doganale alla entrata nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1888, che aggiunge la voce « Asfalto » all'elenco dei materiali

che fruiscono dell'esenzione daziaria, compresi nel R. decreto suddetto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 23 febbraio 1922 la esenzione daziaria dei materiali edilizi introdotti nella Tripolitania e nella Cirenaica, di cui ai RR. decreti 12 febbraio 1920, n. 153, e 15 dicembre 1921, n. 1888, è prorogata di altri due anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 417 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 febbraio 1921, n. 612, col quale si stabilisce il numero massimo degli insegnanti che può essere adibito alle varie scuole militari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo specchio che fa seguito all'art. 2 del citato decreto viene sostituito col seguente:

Scuole	Insegnanti titolari di	
	1° grado	2° grado
	N.	N.
Scuola di guerra . . . . .	11	17
Scuola militare di Modena . . . . .	10	13
Scuola d'applicazione di fanteria . . . . .	10	13
Scuola d'applicazione di cavalleria . . . . .	10	12
Accademia militare . . . . .	13	15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . .	9	13
Scuola centrale di fanteria . . . . .	4	4
Scuola centrale d'artiglieria . . . . .	4	4
Scuola centrale del genio . . . . .	4	4
Scuola centrale di educazione fisica . . . . .	4	7
Scuola di cavalleria di Tor di Quinto . . . . .	1	2
Scuola d'applicazione di sanità militare . . . . .	5	12
Scuola allievi ufficiali carabinieri Reali . . . . .	2	—
Scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali . . . . .	1	9

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1922 salvo per quanto concerne la Scuola allievi ufficiali carabinieri Reali, per la quale la decorrenza resta fissata al 1° luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA — PEANO

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 424 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 578, ed il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1825;

Visto l'ordine del giorno approvato dal Senato del Regno nella seduta del 22 marzo 1921;

Visto il parere favorevole della Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e telegrafi, di concerto con quello del tesoro, della giustizia e affari di culto e col Comitato Ministeriale costituito ai sensi della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto n. 1825 del 16 novembre 1921 che reca norme per la franchigia postale e telegrafica, è aggiunto il seguente comma:

d) i telegrammi spediti dalle autorità giudiziarie e dagli ufficiali di polizia giudiziaria per esclusive ed urgenti ragioni di ufficio.

Art. 2.

L'art. 4 del decreto di cui sopra è cenno, è modificato nel seguente modo:

« Il carteggio ufficiale scambiato tra uffici statali le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, ha corso in esenzione di tasse alle condizioni che saranno determinate per singoli uffici con decreto Reale ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno seguente a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — FULCI — PEANO —  
LUIGI ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

*Il numero 425 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto il decreto 28 ottobre 1921, n. 1534, che istituisce una Commissione incaricata di esaminare le domande di concessione dei servizi radiotelegrafici e radiotelefonici;

Visto il decreto 11 dicembre 1921, n. 2083, col quale viene prorogato al 31 marzo il termine entro il quale la Commissione dovrà presentare le sue proposte;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto col ministro della marina;

Abbiamo decreto e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dal Nostro decreto 11 dicembre 1921, n. 2083, è prorogato al 31 maggio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — FULCI — DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

*Il numero 2148 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento approvato col Re regio decreto 1° agosto 1913, n. 1223, cap. 13;

Sentito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione e il Consiglio Superiore per l'istruzione commerciale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per l'istruzione pubblica di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati i programmi di un 7° corso di perfezionamento linguistico che potrà essere istituito presso Licei femminili di cultura delle nuove Province aventi diritto di pubblicità.

Art. 2.

Le alunne del suddetto corso, sempre che allo stesso sia stato esteso il diritto di pubblicità con le modalità prescritte dalle norme vigenti, avranno parità di trattamento in confronto degli alunni dell'ultima classe delle scuole medie superiori agli effetti dell'ammissione alla sezione magistrale del R. Istituto superiore di studi commerciali di Venezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO — BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINÓ.

ORARI E PROGRAMMI  
del corso di preparazione linguistico

Corso di perfezionamento linguistico

Materie obbligatorie:

Lingua e letteratura italiana . . . . .	4
Lingua e letteratura tedesca . . . . .	7
Lingua e letteratura francese . . . . .	7
Cultura pedagogica . . . . .	3
Esercitazioni di tirocinio per la lingua tedesca e francese . . . . .	3

—  
24

Materie libere: eventualmente quelle del corso di economia domestica.

Programma del corso di insegnamento linguistico

Lingua e letteratura.  
(4 ore settimanali).

Trattazione di un periodo o di un fatto tra i più importanti della nostra letteratura e commento di un grande scrittore maggiormente rappresentativo di questo periodo o di questo fatto.

Lettura di prose e di poesie antiche e moderne; riassunti, raffronti ed osservazioni grammaticali e stilistiche volte anche a far conoscere lo svolgimento storico della lingua; che si chiarirà pure con opportuni richiami ai fenomeni paralleli della formazione della lingua francese.

Brevissimo sommario della nostra storia letteraria, con riferimenti alla storia dell'arte. Cenni sui rapporti fra la letteratura italiana e quella francese e tedesca.

Lectture domestiche ed esercitazioni orali scritte come nelle classi precedenti.

### Programmi del corso di perfezionamento linguistico

Lingua tedesca e letteratura.  
(7 ore settimanali).

Lectture in classe e commenti di prose e poesie scelte opportunamente, per avviare le alunne alla interpretazione e alla intelligenza delle opere letterarie (qualche opera del Goethe, qualche dramma e novella moderna). Letteratura domestica di qualcuno fra i più insigni capolavori della letteratura tedesca, non esclusa la moderna e la contemporanea, su cui riferire nella scuola.

Riassunto della storia letteraria, con speciale riguardo alle varie tendenze e ai caratteri più salienti dei principali periodi storici (riforma, Sturm und Drang, periodo classico, romanticismo).

Cenni sui rapporti della letteratura tedesca come la italiana e la francese.

Ripetizione sistematica e completamento delle nozioni grammaticali apprese, con cenni di grammatica storica. Nozioni di metrica. Brevi notizie intorno alla storia della lingua tedesca e ai suoi rapporti con le lingue neolatine (specialmente l'italiana e la francese). Gli elementi latini e neolatini nel tedesco.

Esercizi di conversazione, di composizione e di versione, diretti anche a rilevare le caratteristiche della lingua tedesca e le diversità sintattiche rispetto alla lingua italiana.

Relazioni delle alunne in classe su argomenti particolari, che saranno scelti previo accordo con l'insegnante.

2 lavori iscritti di scuola e 2 di casa al trimestre.

Osservazioni. — Lo studio della storia letteraria, sarà accompagnato da cenni frequenti intorno alle altre manifestazioni della cultura e della vita del popolo tedesco.

L'insegnamento, compreso quello della grammatica, sarà tenuto possibilmente in forma di conversazione e di discussione.

Non si useranno che libri scritti in lingua tedesca.

### Programmi del corso linguistico di perfezionamento

Lingua francese e letteratura  
(7 ore settimanali)

Descrizione dei suoni francesi e loro rappresentazione grafica per mezzo di segni fonetici convenzionali, esercitazioni di corretta pronunzia e di recitazione.

Lectture in scuola e commento di prose e poesie scelte opportunamente per avviare le alunne all'intelligenza e all'interpretazione delle opere letterarie. Lecttura domestica dei più insigni capolavori della letteratura francese, non esclusa la letteratura moderna e contemporanea, su cui riferisce in classe.

Esposizione fatta dall'insegnante della storia letteraria per linee generali, illustrando i caratteri più salienti dei principali periodi (storici, medio evo, rinascimento, romanticismo, tendenze moderne) e rilevando i rapporti con la letteratura italiana e la tedesca.

Integrazione delle lezioni dell'insegnante con uno studio sistematico della storia della letteratura fatta dalle alunne. Studio delle costruzioni caratteristiche e delle peculiarità dello stile francese, da fare per mezzo di esempi ed esercizi (fraseologia, composizioni, inverzioni). Italianismo e gallicismi.

Nozioni elementari di versificazione.

Relazioni in scuola (una per ciascuna alunna) su argomenti particolari che saranno scelti previo accordo con l'insegnante.

3 lavori scritti di scuola e 2 di casa al trimestre.

Osservazioni. — Lo studio della storia letteraria sarà accompagnato da cenni frequenti sulle altre manifestazioni della cultura e della vita del popolo francese.

L'insegnamento, compreso quello della grammatica, sarà tenuto possibilmente in forma di conversazione e di discussione. Non si dovranno usare che libri scritti in lingua francese.

### Programmi del corso di perfezionamento linguistico

Cultura pedagogica.  
(3 ore settimanali).

I problemi fondamentali della pedagogia generali quali furono posti e risolti nell'era moderna (concetto e fine dell'educazione, educazione e libertà, educazione e cultura, educazione e nazione, educazione e società, ecc.).

Il metodo in generale e i metodi di insegnamento delle lingue moderne.

Lectture pedagogiche con particolare riguardo ai metodi di insegnamento delle lingue moderne.

### Programmi del corso di perfezionamento linguistico

Esercitazione di tirocinio.

(3 ore settimanali).

Ciascuna alunna dovrà seguire il corso di tirocinio dell'una o dell'altra delle due lingue straniere studiate.

Il tirocinio, guidato dall'insegnante di lingua straniera nel corso di perfezionamento, consisterà nell'assistenza e in saggi di lezioni alle prime tre classi del liceo e in conferenze preparatorie e critiche delle esercitazioni pratiche.

Alle conferenze parteciperà anche l'insegnante della classe in cui si compiono le esercitazioni.

Al principio dell'anno scolastico i docenti di lingua straniera del liceo e del corso di perfezionamento, in una speciale adunanza, presieduta dal capo dell'istituto, stabiliranno le norme per il tirocinio e particolarmente circa il tempo da assegnare all'assistenza, ai saggi, alla conferenza, tenuto conto della necessità che ciascuna alunna faccia durante l'anno scolastico un adeguato numero di prove pratiche.

Dalle discussioni fatte nelle conferenze le alunne dovranno redigere sobrie relazioni che saranno rivedute dall'insegnante del corso.

D'ordine, di Sua Maestà il Re:  
CORBINO.

### VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 20 ottobre 1915, con la quale il Consiglio provinciale di Avellino stabiliva di inscrivere fra le proprie strade provinciali le seguenti:

1. Totta Persa o S. Antonio-S. Leonardo in comune di Ariano di Puglia.
2. S. Domenico-S. Nicola, pure nel comune suddetto.
3. Cardinale d'Avanzo-stazione di Avella in comune di Avella.
4. Pizzone, pure in comune d'Avella.
5. Sperone-stazione Avella in comune di Sperone;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della provincia

non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato del segretario capo della Provincia, 26 ottobre 1921;

Considerato che le strade suindicate sono di grande importanza per le relazioni agricole e commerciali dei centri di grande produzione che attraversano, che tutte si allacciano alla strada nazionale delle Puglie, compresa fra le stazioni ferroviarie di Marigliano e Bovino, ed attraversante il capoluogo della Provincia; che inoltre le strade Cardinale d'Avanzo e Sperone fanno altresì capo alla stazione di Avella;

Che perciò a tutte le strade indicate devono riconoscersi i caratteri voluti dalla legge 20 marzo 1865 allegato F), n. 2248 per essere dichiarate provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della succitata legge sulle Opere pubbliche;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono iscritte nell'elenco delle strade provinciali di Avellino, le seguenti:

1° Tetta Perse o Sant'Antonio-San Leonardo, in comune di Ariano di Puglia;

2° San Domenico-San Nicola, in comune di Ariano di Puglia;

3° Cardinale d'Avanzo-stazione di Avella in comune di Avella;

4° Pizzone in comune di Avella;

5° Sperone-stazione d'Avella in comune di Sperone.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 febbraio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vado Ligure (Genova).

SIRE!

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Genova sul funzionamento dell'Amministrazione del comune di Vado Ligure ha accertato gravi irregolarità ed illegalità.

Furono posti in riscossione ruoli di tasse non approvati, eseguiti lavori non autorizzati, licenziati impiegati senza l'osservanza delle debite forme, trascurati gli interessi dell'Ente e della popolazione in tutto ciò che attiene alla gestione dei pubblici servizi.

Gli amministratori hanno fatto illegale uso del pubblico denaro: la situazione finanziaria dell'Ente è gravissima.

Ma ancora più grave è emersa la sistematica opposizione degli amministratori alle leggi ed alle istituzioni vigenti.

Il Consiglio ha infatti manifestato voti politici, non si è esposta la bandiera nazionale in occasione delle ricorrenze patriottiche, si è tentato di adottare come stemma del Comune il simbolo di un partito politico, e di costituire con finalità rivoluzionarie un Corpo armato, si sono rimossi i ritratti dei Sovrani dai pubblici edifici, e nella celebrazione dei matrimoni si è omessa deliberatamente l'osservanza delle forme di legge. Sono state ancora ordinate arbitrarie e partigiane requisizioni e tassazioni, e si è cercato di sottrarre gli atti del Comune ai controlli superiori.

Le susposte illegalità hanno profondamente offeso i sentimenti della grande maggioranza della popolazione, suscitandone vivace malcontento.

D'altra parte, dei venti consiglieri assegnati per legge al Comune, restano in carica formalmente tredici, e di essi tre non partecipano ai lavori del Consiglio, ciò che rende difficilissimo il funzionamento del Consiglio medesimo. Nè, d'altra parte, per le condizioni d'ordine pubblico, è possibile indire le elezioni suppletive per la ricostituzione parziale della rappresentanza elettorale.

Per tali motivi, e soprattutto per ragioni d'ordine pubblico, si rende indispensabile e urgente lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 20 gennaio c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vado Ligure, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. rag. Ferdinando Ferrè è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 febbraio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caltagirone (Catania).

SIRE!

L'Amministrazione del comune di Caltagirone ha iniziato nella

gestione degli affari un pericoloso sistema di partigianerie, di arbitri, o di inosservanza delle leggi, che è stato causa immediata di disorganizzazione delle finanze, e di tutti i pubblici servizi.

Per favorire clientele locali promosse la quotizzazione del feudo Frasca, con criteri che il Ministero di agricoltura non ha potuto approvare, e recentemente dovettero essere annullati tutti gli atti relativi a tale quotizzazione.

Per dare esecuzione al decreto di annullamento si è già dovuto inviare un commissario prefettizio, rifiutandosi l'Amministrazione di eseguirlo.

Il bilancio dello scorso esercizio fu approvato nel dicembre, quando era già per chiudersi l'esercizio; e il bilancio del nuovo anno non ancora è stato compilato.

L'irregolare gestione della cosa pubblica ha avuto gravi ripercussioni nella popolazione ed ha suscitato malcontenti, e rinvii antichi rancori esistenti fra le fazioni locali.

Incidenti e conflitti si sono ripetuti con frequenza tanto da richiedere straordinari provvedimenti di pubblica sicurezza, ma continua la tensione dello spirito, e vi è sempre pericolo di nuovi e gravi turbamenti dell'ordine pubblico.

Si rende pertanto indispensabile, siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 novembre u. s. lo scioglimento, per gravi motivi di ordine pubblico, del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caltagirone, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. d.r. Ernesto Moro, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 12 febbraio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ciro (Catanzaro).

Sire!

L'Amministrazione comunale di Ciro sorta dalle elezioni del

1920, anziché dedicarsi ad una saggia gestione dei pubblici servizi, si è abbandonata a sterili competizioni di parte, determinando in tal modo il malumore della cittadinanza, che nel settembre scorso, fece una dimostrazione ostile contro gli amministratori.

In seguito a ciò, il prefetto dispose un'inchiesta nel funzionamento dell'Amministrazione comunale.

Le indagini dell'inquirente hanno messo in luce che i servizi pubblici sono oltremodo trascurati e che dissipate sono le pubbliche finanze.

Irregolare è altresì il funzionamento dell'ufficio municipale e della esattoria, come pure deplorabili sono le condizioni igieniche dell'abitato e trascurata è la manutenzione del civiltà, la nettezza urbana, la sorveglianza nei mercati, sul macello, ecc.

L'Amministrazione si è disinteressata del grave problema dell'acqua potabile e di troncare, con eque transazioni, le liti in corso.

Le risultanze dell'inchiesta furono contestate all'Amministrazione, ma le controdeduzioni date dal Consiglio comunale e dal sindaco non sono sufficienti ad escludere gli addebiti.

Ad ovviare pertanto a tali irregolarità ed anche per motivi di ordine pubblico, minacciato dalla permanenza in carica degli attuali amministratori, si rende necessario ed urgente addivinare allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza del 20 maggio scorso, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di C. , in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Vincenzo Robetti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 marzo 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Quinto Valpantena (Verona)

SIRE!

Essendosi nel dicembre 1921 dimessi il sindaco e gli assessor



del comune di Quinto Valpontena, in dipendenza delle critiche condizioni finanziarie dell'Ente e del vivace malcontento popolare che l'opera di essi aveva provocato ed avendo il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, manifestato il fermo proponimento di non voler costituire una nuova Amministrazione, il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica Azienda.

Sonochè il Consiglio comunale, in una successiva adunanza, provvedeva alla ricostituzione dell'Amministrazione, confermando i dimissionari, e tale determinazione acuiva il malcontento popolare, che esplose in vivaci manifestazioni, durante le quali ebbero a deplorarsi episodi di violenza.

Si è così determinata nel Comune una pericolosa situazione, che, ove non si fosse posto prontamente riparo, potrebbe essere causa di nuovi perturbamenti, che occorre assolutamente prevenire.

Ragioni d'ordine pubblico rendono pertanto indispensabile, come pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 febbraio u. s., lo scioglimento del Consiglio comunale di Quinto, con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Quinto Valpontena, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Silvio Giove, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

## DISPOSIZIONI DIVERSE

### MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 9 febbraio 1922:

Giacomelli Arrigo, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa

per infermità, pel periodo dall'11 dicembre 1922 a tutto 15 marzo 1922.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Giannotti Adolfo, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità, per la durata di mesi tre a decorrere dal 1° dicembre 1921.

## MINISTERO DELLA GUERRA

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

I seguenti tenenti colonnelli, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio effettivo dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Bernardelli cav. Augusto dall'8 novembre 1920.

Napoli cav. Pietro dal 6 agosto 1921.

Rivoire cav. Giov. Battista dal 28 maggio 1921.

Tamburello cav. Carmelo, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 28 settembre 1921 e contemporaneamente richiamato in servizio con decorrenza per gli assegni dal 1° ottobre 1921.

Rossi cav. Edmondo, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, la aspettativa deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in aspettativa per aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Amari conte di S. Adriano Gabriele dal 3 novembre 1921.

Mach De Palmstein cav. Luigi dal 24 ottobre 1921.

Toselli cav. Eugenio, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 19 novembre 1921.

## MINISTERO DEL TESORO

### BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 28 febbraio 1922	al 10 marzo 1922
Cassa (Specie metalliche milioni 232.607.000)	505.488.000	524.031.000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.138.514.000	1.094.557.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.810.419.000	1.802.588.000
Fondi sull'estero (Portafoglio c/c)	79.692.000	70.745.000
Circolazione	3.412.075.000	3.378.648.000
Debiti a vista	207.121.000	189.982.000
Depositi in c/c fruttifero	271.959.000	279.039.000

REGNO D'ITALIA  
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 9, dal 27 febbraio al 5 marzo 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati			rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
<i>Carbonchio ematico.</i>						<i>Segue Afta epizootica.</i>					
Brescia	Brescia	—	3	—	3	Bergamo	Bergamo	39	3	88	20
>	Chiari	—	2	—	2	>	Clusone	6	1	20	3
Cuneo (a)	Alba	—	1	—	1	>	Treviglio	4	—	8	1
Firenze	Pistoia	—	1	—	1	Bologna	Bologna	15	2	35	12
Macerata	Camerino	—	1	—	1	>	Imola	1	1	5	2
Milano	Lodi	—	1	—	1	Brescia	Breno	1	—	1	—
Napoli	Pozzuoli	—	1	—	1	>	Brescia	8	3	21	3
Novara	Novara	—	1	—	1	>	Chiari	3	—	7	—
Sassari (a)	Alghero	—	1	—	1	>	Salò	5	—	10	—
>	Sassari	1	—	1	—	>	Verolanuova	4	—	16	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1	Catanzaro	Catanzaro	—	1	—	1
		1	13	1	13	>	Cotrone	1	—	12	—
<i>Carbonchio sintomatico.</i>						Chieti	Chieti	—	3	—	3
Cuneo (a)	Mondovi	—	1	—	1	Como	Como	12	1	25	1
Modena	Pavullo nel Frignano	—	1	—	1	>	Lecco	9	1	27	5
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1	>	Varese	7	—	13	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1	Cremona (a)	Casalmaggiore	—	3	—	4
		—	4	—	4	>	Crema	—	3	—	5
<i>Afta epizootica</i>						>	Cremona	—	4	—	7
Alessandria	Alessandria	4	2	4	2	Cuneo	Alba	—	1	—	1
>	Asti	2	1	2	2	>	Cuneo	1	—	3	—
>	Casale Monferrato	3	2	5	8	>	Mondovi	1	—	1	—
>	Tortona	1	—	1	—	>	Saluzzo	2	—	4	—
Ancona	Ancona	—	3	—	5	Ferrara	Cento	—	1	—	1
Aquila degli Abr	Aquila	2	2	3	11	>	Comacchio	1	—	1	—
>	Cittaducale	1	—	1	—	>	Ferrara	3	2	4	5
>	Sulmona	—	1	—	4	Firenze	Firenze	4	4	5	6
Arezzo (a)	Arezzo	1	—	2	—	>	San Miniato	2	3	2	5
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	1	1	1	Forlì	Cesena	3	—	10	7
Avellino	Avellino	1	—	1	—	>	Forlì	3	—	16	—
Belluno	Belluno	4	—	31	1	>	Rimini	1	—	6	—
>	Feltre	1	—	1	—	Genova	Chiavari	1	—	4	—
						>	Genova	4	1	7	1
						Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
						Livorno	Livorno	1	—	13	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati			rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
<i>Segue Afta epizootica.</i>						<i>Segue Afta epizootica.</i>					
Lucca	Lucca	7	—	15	1	Roma	Roma	2	4	11	4
Macerata	Camerino	—	2	—	3	>	Velletri	—	1	—	1
>	Macerata	—	1	—	1	>	Viterbo	—	4	—	4
Mantova	Mantova	8	8	12	14	Rovigo	Adria	1	3	1	3
Milano	Abbategrasso	1	2	1	4	>	Rovigo	5	2	7	3
>	Gallarate	2	1	2	2	Salerno	Salerno	1	1	2	5
>	Lodi	4	6	6	9	Siena	Siena	4	—	16	—
>	Milano	3	5	4	7	Sondrio	Sondrio	1	—	3	—
>	Monza	2	1	2	1	Teramo	Teramo	2	1	3	1
Modena	Mirandola	2	—	6	—	Torino	Ivrea	8	—	10	1
>	Modena	8	—	14	2	>	Torino	5	2	8	2
Napoli	Castellammare di S.	1	—	1	—	Treviso	Treviso	—	2	—	8
Novara	Biella	5	1	5	2	Udine (a)	Pordenone	2	2	2	3
>	Novara	6	1	10	6	>	Udine	3	2	4	2
>	Vercelli	4	2	4	3	Venezia	Venezia	19	2	50	5
Padova	Padova	29	13	43	52	Verona	Verona	16	6	23	17
Parma	Borgo S. Donnino	5	—	17	—	Vicenza	Vicenza	8	3	31	9
>	Parma	6	3	19	8			376	143	863	354
Pavia	Mortara	5	—	10	—	<i>Malattie infettive del suini</i>					
>	Pavia	12	2	20	2	Ancona	Ancona	—	1	—	1
>	Voghera	5	2	5	2	Aquila degli Ab.	Aquila	1	—	1	—
Perugia	Perugia	1	—	1	—	Arezzo (a)	Arezzo	3	—	78	6
>	Rieti	1	—	2	1	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	1	—	1
>	Terni	1	—	2	—	>	Fermo	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	2	—	Avellino	Ariano di Puglia	1	—	4	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—	Belluno	Feltre	1	—	1	—
>	Piacenza	—	1	—	1	>	Pieve di Cadore	—	2	—	2
Pisa (a)	Pisa	10	1	37	4	Bologna	Bologna	1	—	2	—
>	Volterra	2	—	3	9	>	Imola	—	1	—	1
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	1	—	Campobasso	Campobasso	—	1	—	2
>	San Remo	1	—	1	—	>	Larino	—	1	—	1
Potenza	Potenza	1	—	2	—	Caserta	Sora	—	1	—	1
Ravenna	Faenza	2	—	2	1	Catanzaro	Catanzaro	2	—	3	—
>	Lugo	2	—	3	1	>	Cotrone	1	—	1	—
>	Ravenna	2	—	4	2	Firenze	Pistoia	—	1	—	2
Reggio Calabria	Reggio Calabria	2	—	6	2	Forlì	Cesena	1	—	2	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	1	1	1	>	Rimini	1	—	1	—
>	Reggio Emilia	5	1	6	2	Genova	Genova	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	—	1	—	1	Grosseto	Grosseto	—	1	—	—
	Frosinone	2	2	2	2						

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati			rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
<i>Segue Malattie infettive dei suini.</i>						<i>Rabbia.</i>					
Mantova	Mantova	—	1	—	1	Bari delle Pug. (b)	Altamura	1	—	2	—
Perugia	Foligno	—	1	—	1	»	Bari	2	—	2	—
Pisa (a)	Pisa	—	1	—	1	Caserta	Caserta	—	1	—	1
Potenza	Melfi	—	1	—	1	Como	Como	—	1	—	1
»	Potenza	1	—	1	—	»	Varese	—	1	—	2
Reggio Calabria	Gerace Marina	2	—	12	—	Firenze	Firenze	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	1	—	1	—	Grosseto	Grosseto	—	1	—	2
Roma	Viterbo	2	—	2	—	Massa Carrara	Massa	1	—	1	—
Teramo	Teramo	1	—	1	—	Milano	Milano	—	1	—	2
Venezia	Venezia	—	1	—	3	Palermo	Palermo	1	—	2	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	2	Perugia	Foligno	—	1	—	1
		20	17	111	29	Siena	Montepulciano	—	1	—	1
						Venezia	Venezia	—	1	—	1
						Verona	Verona	1	3	1	4
								6	12	8	16
						<i>Rogna.</i>					
						Aquila degli Ab.	Aquila	5	1	12	35
						»	Avezzano	2	—	32	10
						»	Sulmona	1	—	26	—
						Benevento	Benevento	1	1	1	2
						Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	7	10
						Chieti	Chieti	—	1	—	1
						Firenze	Firenze	1	—	1	—
						Girgenti	Bivona	1	—	3	—
						»	Girgenti	1	—	4	—
						Macerata	Gagliole	1	—	1	—
						Mantova	Mantova	—	1	—	1
						Novara	Vercelli	—	1	—	1
						Perugia	Foligno	1	—	2	—
						Potenza	Melfi	—	1	—	1
						Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
						Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
						»	Frosinone	2	—	2	—
						»	Roma	4	—	9	2
						»	Velletri	1	2	1	2
						»	Viterbo	2	—	2	—
						Siena	Siena	1	—	1	—
						Trapani	Alcamo	—	1	—	1
		45	7	152	23			28	9	106	66
<i>Morva.</i>											
Avellino (b)	Ariano di Puglia	1	—	1	—						
Novara (b)	Domodossola	1	—	1	—						
Salerno (b)	Vallo della Lucania	—	1	—	1						
		2	1	2	1						
<i>Farcino criptococco.</i>											
Ancona	Ancona	—	1	—	1						
Avellino	Avellino	3	1	6	1						
»	S. Angelo dei Lomb.	1	—	1	—						
Bari delle Puglie	Bari	5	—	5	—						
»	Barletta	1	—	2	—						
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	1	—						
Catania	Acireale	1	—	2	—						
Genova	Genova	1	—	1	—						
Girgenti	Bivona	1	—	4	—						
»	Girgenti	2	—	11	—						
Lecce (a)	Taranto	—	1	—	4						
Massa e Carrara	Castelnuovo di G.	1	—	1	1						
Napoli	Casoria	4	—	15	—						
»	Castellammare di S.	3	—	7	—						
»	Napoli	5	—	15	2						
»	Pozzuoli	1	1	7	2						
Palermo	Palermo	4	—	51	7						
»	Termini Imerese	2	—	9	—						
Porto Maurizio	San Remo	1	—	1	1						
Roma	Roma	1	1	1	2						
Salerno	Salerno	6	2	7	2						
Siracusa (a)	Siracusa	1	—	11	1						
Trapani	Alcamo	—	1	—	1						

<i>Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.</i>					
Potenza	Melfi	—	1	—	2
Roma	Roma	—	1	—	4
		—	2	—	6
<i>Valuolo ovino.</i>					
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	3	—	8	—
Lecco (a)	Taranto	1	—	1	—
Potenza	Melfi	5	—	9	—
		10	—	19	—
<i>Morbo coitale maligno.</i>					
Pisa (a)	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Vicenza	Vicenza	1	—	1	—
		3	—	3	—
<i>Barbone dei bufali.</i>					
Roma	Frosinone	—	1	—	1
<i>Influenza del cavallo.</i>					
Vicenza	Vicenza	1	—	—	1
<i>Colera dei poll.</i>					
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	1
Benevento	Benevento	—	1	—	6
Campobasso (a)	Campobasso	2	—	3	1
Modena	Modena	1	1	1	2
		3	3	4	10

## RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	9	14	14
Carbonchio sintomatico	4	4	4
Afta epizootica	52	519	1217
Malattie infettive dei suini	24	37	140
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	16	52	175
Rabbia	12	18	24
Rogna	15	37	172
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	6
Valuolo ovino	3	16	19
Morbo coitale maligno	3	3	3
Barbone dei bufali	1	1	1
Influenza del cavallo	1	1	1
Colera dei poll.	4	6	14
Tubercolosi bovina	—	—	—
Peste aviaria	—	—	—

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente  
(b) Malattia sospetta.

## Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 13 al 19 febbraio 1922

COMMISSARIATO	DISTRETTO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
generale civile	POLITICO				
<i>Afta epizootica.</i>					
Venezia Giulia	Monfalcone	1	—	1	—
»	Postumia	1	—	5	—
»	Tarvisio	1	—	2	—
Venezia Trident.	Cles	2	1	20	3
»	Mezzolombardo	1	—	7	4
»	Riva	1	—	6	—
»	Silandro	3	—	20	—
»	Tione	3	—	15	—
»	Trento	—	1	—	1
		13	2	76	8
<i>Malattie infettive dei suini.</i>					
Venezia Trident.	Bolzano (città)	—	1	—	1
»	Bolzano	2	1	5	1
»	Borgo	2	—	2	—
»	Cles	5	—	11	—
»	Mezzolombardo	12	—	45	—
»	Rovereto	1	—	1	—
»	Tione	4	—	5	—
»	Trento	1	—	1	—
		27	2	70	2
<i>Rabbia.</i>					
Venezia Trident.	Borgo	2	—	9	—
»	Rovereto (città)	1	—	1	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
		4	—	11	—
<i>Rogna.</i>					
Venezia Trident.	Borgo	6	—	182	—
»	Brunico	1	—	6	—
»	Primiero	2	—	2	—
		6	—	190	—
<i>Colera dei poll.</i>					
Venezia Trident.	Bressanone	1	—	1	—

## RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	9	15	84
Malattie infettive dei suini	8	29	72
Rabbia	3	4	11
Rogna	3	9	190
Carbonchio ematico	1	1	1

**MINISTERO DEL TESORO**  
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**2ª Pubblicazione.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, prèvie le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0/0	189047	Degiorgis Maria fu Giuseppe, ved. di Gamba Battista, domiciliata a Pica (Alessandria) . . . . . L.	480 —
3,50 0/0 (1902)	26773	Asilo infantile Baretto in Barbania (Torino). Vincolata . . . >	10 50
Cons. 5 0/0	20905 Polizza comb.	Prela Luigi fu Giovanni, dom. a Riva Pinerolo (Torino) . . . >	20 —
4,50 0/0	01739 Assegno provv.	Commissaria Piani, addetta all'Ospedale civile Santa Maria della Misericordia di Udine . . . . . >	0 36
3,50 0/0	754741	Beneficio Parrocchiale di S. Maria Assunta di Fregona (Treviso) . . . . . >	962 50
3,50 0/0 (1902)	7563	Intestata come la precedente . . . . . >	21 —
Cons. 5 0/0	21299	Intestata come la precedente. . . . . >	15 —
3,50 0/0	245588	Romanin Floreano fu Fortunato, dom. a Forni Avoltri (Udine) >	7 —
Cons. 5 0/0	107318	Mercurio Nicolangelo di Giuseppe, dom. a Palo del Colle (Bari) . . . . . >	200 —
3,50 0/0	146712	Marcenaro Giuseppe fu Francesco, interdetto, sotto la tutela di Marcenaro Agostino fu Francesco, dom. a Campomorone (Genova). . . . . >	235 —
5 0/0	13127 Polizza comb.	Sguerri Pasquale di Iacopo, dom. a Santandrea (Arezzo). Vincolata. . . . . >	20 —
>	45157	Serarcangeli Silvio di Arrigo, minore sotto la patria podestà del padre, dom. a Bari. . . . . >	250 —
>	45158	Serarcangeli Teresa di Arrigo, minore, ecc. come la precedente. . . . . >	250 —
Cons. 5 0/0	112899	Chiaromonte Maria di Vincenzo, minore, sotto la patria podestà del padre, domiciliata a Gragnano (Napoli) . . . . >	65 —
3,50 0/0	599525	Beneficio parrocchiale di Marsure (Udine) . . . . . >	7 —
>	577700	Scarpecci Enrico di Francesco, interdetto, sotto la tutela del padre, domiciliato a Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno) . >	35 —
3,50 0/0 (1902)	7957	Chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire in Marsure di Aviano (Udine). . . . . >	7 —
>	7959	Fabbriceria di San Lorenzo in Marsure in Aviano (Udine) . >	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0 (1902)	15053	Chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Marsure di Aviano (Udine) . . . . . L.	14 —
3,50 0/0 (1906)	675469	Chiesa di San Lorenzo in Marsure, frazione del comune di Aviano (Udine) . . . . . >	17 50
>	220697	Confraternita di Santa Maria della Stella di Ostuni (Lecce) . . . . . >	14 —
>	49199	Congregazione delle Sorelle sotto il titolo di Santa Maria della Stella in Terra di Otranto, rappresentata dal priore <i>pro-tempore</i> . . . . . >	3 50
>	215820	Parrocchia di San Nicola a Scheggino in Spoleto (Perugia) . . . . . >	3 50
>	400876	Parrocchia di San Nicola a Scheggino (Perugia) . . . . . >	7 —
3,50 0/0	571003	Parrocchia di San Nicola in Scheggino (Perugia) . . . . . >	7 —
Cons. 5 0/0	66506	Guida Mariano fu Antonio, dom. a Napoli . . . . . >	20 —
3,50 0/0	16458	Fabbriceria Parrocchiale di San Pietro in Pino di Molassano (Genova) . . . . . >	68 50
Cons. 5 0/0	217242	Musletti Vittorio fu Alcide, dom. a Rodi (Egeo) . . . . . >	80 —
>	222991	Jacopozzi Dina fu Adolfo, minore, sotto la patria potestà della madre Avvenente Anna fu Giovanni, ved. di Jacopozzi Adolfo, dom. a Genova . . . . . >	75 —
>	6995	Vignetti Giovanni di Pasquale . . . . . >	20 —
>	6996	Vignetti Erminio di Pasquale . . . . . >	20 —
>	197182	Rey Gino di Alessandro, dom. a Firenze . . . . . >	2800 —

Roma, 31 gennaio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI

**Ministero per l'industria e il commercio**DIREZIONE GENERALE  
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private**CORSO MEDIO DEI CAMBI**del giorno 12 aprile 1922.  
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Patigi . . . . .	171 70	Dinari . . . . .	—
Londra . . . . .	82 03	Corone jugoslave . . . . .	—
Svizzera . . . . .	362 50	Belgio . . . . .	—
Spagna . . . . .	—	Olanda . . . . .	7 15
Berlino . . . . .	6 40	Pesos oro . . . . .	—
Vienna . . . . .	—	Pesos carta . . . . .	—
Praga . . . . .	—	New York . . . . .	18 56
	Oro . . . . .		358 12

Media dei consolidati negoziati a contanti;

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906) . . . . .	71 46	—
3,50 % netto (1902) . . . . .	—	—
3 % lordo . . . . .	—	—
5 % netto . . . . .	78 25	—

**CONCORSI**IL GUARDASIGILLI  
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto-legge 14 settembre 1920, n. 1269;  
Visti gli articoli 20 e seguenti del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e gli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 28 marzo 1922;  
Visto il R. decreto 9 aprile 1922 contenente disposizioni per l'ammissione in magistratura:

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 200 posti di uditor giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- copia autentica integrale dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza italiana;
- diploma in originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;
- certificato generale di penalità;
- certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale, o da un medico condotto comunale.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Re-gio notale;

g) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato avendo prestato servizio in guerra, abbia conseguito la medaglia al valore, o sia stato insignito della croce di guerra.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno è equiparata per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1921, n. 1322, e 10 dicembre 1920, n. 1778, la laurea conseguita in una Università dell'ex-Impero austriaco anteriormente al 9 aprile 1922.

Non sono ammessi al concorso coloro che compiono gli anni 35 dopo che scada il termine prescritto per presentare la domanda di ammissione al concorso.

#### Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, entro il 30 aprile 1922.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra amministrazione dipendente dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere b) e d) del precedente articolo.

È nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito i titoli necessari prima che scada il termine per presentare la domanda.

#### Art. 4.

Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del ministro, coloro che, dalle informazioni ufficiali non risultino di moralità e di condotta assolutamente incensurate, né coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni finora in vigore.

Neppure sono ammessi coloro che presentatisi in due precedenti concorsi se ne siano ritirati per qualsiasi causa dopo aver preso parte a una o più delle prove scritte o orali o siano stati dichiarati non idonei per non aver riportato in esse almeno sei voti.

#### Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dagli articoli 22 e seguenti del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e dal R. decreto 9 aprile 1922 contenente disposizioni per l'ammissione in magistratura.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su tre temi scelti in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

- a) diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;
- b) diritto positivo costituzionale e amministrativo;
- c) diritto penale.

Due almeno dei temi debbono consistere nella risoluzione di questioni controverse ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principi, del criterio giuridico nell'applicarli.

2° in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

Diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico e diritto costituzionale.

Gli esami di diritto costituzionale e amministrativo verseranno su gli Istituti del diritto positivo vigente.

L'esame del diritto ecclesiastico si aggirerà pure esclusiva-

mente su quanto ha rapporto col diritto positivo nazionale vigente.

#### Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 29, 30, 31 maggio 1922, alle ore 9.

#### Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato in media almeno sette decimi e non meno di sei voti su dieci in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di 91 punti sopra 130, e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

#### Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti saranno preferiti coloro che, avendo prestato servizio in guerra, abbiano conseguito la medaglia al valore ed in via sussidiaria coloro che siano stati insigniti della croce di guerra.

Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza sarà data a più anziano di età e in caso di pari età al più anziano di laurea.

#### Art. 9.

Saranno nominati uditori, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, fatta eccezione per coloro che siano di età inferiore a 21 anni i quali conseguiranno la nomina quando abbiano raggiunto la detta età.

La graduatoria degli uditori sarà formata in base alla classificazione del concorso salvo per coloro che siano di età inferiore agli anni 21, i quali prenderanno posto in graduatoria alla data della loro nomina.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso, dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione.

Alle vacanze che si verificheranno successivamente, non potrà essere provveduto nel modo precedentemente indicato.

#### Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina ad uditore giudiziario sarà corrisposta una indennità in ragione di L. 250 mensili.

#### Art. 11.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i Collegi giudicanti o gli uffici del pubblico ministero o le preture, gli uditori giudiziari, previo parere favorevole dei capi di Collegio in cui hanno fatto il tirocinio e dei capi del tribunale, se lo abbiano fatto nelle preture, sono destinati a prestare servizio come vice pretori nelle preture provviste di titolari e a supplire i pretori mancanti o impediti.

Gli uditori che nel complesso delle prove scritte e orali abbiano riportato una media di voti non inferiore a otto decimi e quelli che abbiano esercitato, prima dell'ammissione in magistratura, la professione di avvocato o quella di procuratore per almeno due anni possono essere destinati a prestare servizio come vice pretori nelle preture provviste di titolare o a supplire i pretori mancanti o impediti anche dopo un tirocinio inferiore a sei mesi.

Agli uditori così destinati alle funzioni di vice pretore l'indennità indicata nell'art. 10 sarà elevata a lire seicento oltre i caro-viveri nella misura stabilita dalle norme in vigore.

Roma, 10 aprile 1922.

Il ministro  
ROSSI